

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO
EPIDEMIOLOGICO
IL DIRIGENTE GENERALE

Accreditamento istituzionale transitorio ai sensi del D.I. n.16/12 della Casa di Riposo della Società Cooperativa Sociale "Serenità", sita in Cefalà Diana (Pa.).

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L.r. n. 22 del 09.05.1986 di "Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia";
- Visto** il D.P.R.S. del 28.05.87 recante "Regolamento sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali";
- Visto** il D.P.R.S. del 29.06.88 recante "Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale n.22/86";
- Visto** il Decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal Decreto legislativo n.229/99;
- Vista** la Legge n.328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Visto** il D.P.C.M. 14.02.01 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" ed, in particolare, gli artt. 5 e 6;
- Visto** il D.P.R.S. 04.11.02, recante "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana";
- Vista** la L.r. 14.04.09 n.5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
- Visto** il D.A. Salute del 24.05.10, recante "Indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili" come modificato dai DD.AA. Salute del 25.10.10 e del 13.12.11;
- Visto** il Programma Operativo Regionale 2010-2012 approvato con Decreto Assessoriale n.3254 del 30.12.10;
- Vista** la L.r. 12.07.11 n.14 "Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili";
- Visto** il Piano della Salute 2011-2013, approvato con D.P.R.S. del 18.07.11;
- Visto** il D.Interassessoriale n.16 del 13.01.2012 Assessorato della Salute ed Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, recante "Regolamentazione delle forme di lungo assistenza per persone fragili con patologie cronico - degenerative, con riguardo alla popolazione ultrasessantacinquenne";
- Rilevato** che, ai sensi dell'art.2 del suddetto Decreto Interassessoriale, le strutture residenziali già iscritte all'albo regionale previsto dall'art.26 della L.r. 09.05.86 n.22, per la tipologia "casa di riposo e/o casa protetta" possono fare richiesta all'Assessorato della Salute di riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione delle prestazioni nelle suddette forme assistenziali, sulla base della normativa vigente e dei successivi aggiornamenti e che tale riconoscimento non costituisce presupposto vincolante e/o preferenziale ai fini dell'accREDITAMENTO definitivo;
- Vista** la nota, assunta agli atti di questo Dipartimento Regionale A.S.O.E. con prot. n.3805 del 15.01.13, con la quale il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. con sede legale in Ficarazzi (Pa.) via Roma n.42 chiede l'accREDITAMENTO istituzionale transitorio della Casa Protetta sita in Cefalà Diana (Pa.), via Caldaronello;

Considerato che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – con nota prot. n.26294 del 05/06/2012, assunta agli atti di questa Area Interdipartimentale 5 – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con prot. n.49556 del 20.06.2012, ha trasmesso l'elenco delle Case di riposo e delle Case protette iscritte all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.r. n.22/86, dal quale si evince che la struttura di che trattasi è iscritta nello stesso per la tipologia "Casa Protetta", con una ricettività complessiva di n.24 utenti in 3 nuclei protetti;

Visto l'art.1 del Decreto R.S. 2301/Ser.2 del 14.11.12, del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che autorizza al funzionamento della Società Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. con sede legale in Ficarazzi (Pa.) via Roma n.42 allo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di anziani presso la Casa Protetta sita in Cefalà Diana (Pa.) via Caldaronello per una ricettività di n.24 unità in 3 nuclei protetti; e che detta autorizzazione è limitata al 30.06.2013;

Vista la "dichiarazione sostitutiva di certificazione", assunta agli atti di questo Dipartimento Regionale A.S.O.E. con prot. n.30491 del 29.03.13, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. dichiara che "nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lvo 06/09/2011 n.159";

Ritenuto di dover procedere al riconoscimento dell'accreditamento istituzionale in via transitoria così come previsto all'art.2 del D.I. n.16 del 13.01.2012, della Casa protetta di Riposo in Cefalà Diana (Pa.) via Caldaronello, per n.24 utenti in 3 nuclei protetti;

Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.lvo n.159/2011 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi in premessa indicati costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Serenità a.r.l. con sede legale in Ficarazzi (Pa.) via Roma n.42, titolare della Casa Protetta sita in Cefalà Diana (Pa.) via Caldaronello con una ricettività complessiva di n.24 utenti in 3 nuclei protetti, è accreditata istituzionalmente in forma transitoria, fino alla data del 30.06.2013, per l'erogazione delle prestazioni per la tipologia "Casa Protetta" ai sensi del D.I. n.16/12 per n.24 utenti in 3 nuclei protetti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l'accreditamento istituzionale definitivo.

Art.2 Le disposizioni di cui all'art.1 sono soggette a revoca nel caso in cui acquisita la certificazione/informativa antimafia dovesse accertarsi anche una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art.67 del D.lvo 06.09.2011 n.159.

Art.3 L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è tenuta alla verifica del mantenimento dei requisiti, degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali.

Art.4 Il presente decreto non costituisce presupposto vincolante e/o preferenziale ai fini dell'accreditamento definitivo e non configura alcun automatismo per l'eventuale definizione di un rapporto contrattuale con l'A.S.P. di Palermo.

Art.5 E' fatto obbligo al Legale Rappresentante di provvedere alla acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e/o nulla-osta occorrenti per la specifica attività, la cui competenza al rilascio è a carico di altre Amministrazioni Pubbliche.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e nel sito web dell'Assessorato alla Salute.

29 APR. 2013

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

(Dott. Salvatore Sammartano)

II DIRIGENTE AREA INTERDIP.LE 5

(Dott. Lorenzo Maniaci)

II DIRIGENTE U.O. 5.1

(Dott. Fabrizio Geraci)

